

TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 e SS. C.p.c.

CON ISTANZA CAUTELARE

N. 10895/16

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.p.c.

Il Prof. **MERICO Sergio** (C.F. MRCSRG67B20G751V) nato a Poggiardo il 20/02/1967 ed ivi residente alla via Salandra n. 20, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente ricorso dall' Avv. Donato Tondi (C.F.TNDDNT64C27E815A) presso cui domicilia in Maglie alla via Scorrano n.49.

Per avvisi e comunicazioni di cancelleria PEC: avv.donatotondi@pec.it Fax: 0836/426805

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro *pro-tempore*, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.7/A. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, nella persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, cod. fisc. 80024770721, con sede a Bari (70126) nella via S. Castromediano n. 123, domiciliato *ex lege* presso L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA- UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE- nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, cod. fisc. 80010310755 con sede a Lecce alla via Cicoella n.11, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

RESISTENTI

e nei confronti di:


TUTTI I DOCENTI ISCRITTI ALLA CLASSE CONCORSUALE A019 delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del reinserimento in graduatoria del prof. Merico Sergio nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della

Provincia di Lecce per la classe concorsuale A019, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

LITISCONSORTI

FATTO

- Il prof. Merico Sergio è un docente abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole di secondo grado A019 (Doc. 1) (Concorso a Cattedre D.D.G. 1/4/1999), questi, in quanto abilitato all'insegnamento delle predette discipline, è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.



In virtù di tale titolo d'accesso, fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nei mesi di Aprile/Maggio 2014, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento/permanenza ed è stato regolarmente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce.

- Infatti, il ricorrente risulta **iscritto al n.148 di pag. 30, della Graduatoria Provinciale Definitiva**, come si evince dalla documentazione in atti (Doc. n. 3). Dopo la pubblicazione del D.M. 235 del 2014 non ha presentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ed è incorso nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2014/2017, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie, e comunque, alla cancellazione definitiva dalle GaE (Doc. 2)
- Il ricorrente in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratto dalle graduatorie ad esaurimento per stipulare contratti a tempo determinato, né tanto meno per ottenere l'immissione in ruolo ed inoltre gli viene impedito con qualsiasi atto successivo di essere nuovamente inserito nella graduatoria ad esaurimento.
- Ogni interpretazione contraria non appare in linea con la disciplina del Decreto Ministeriale perché non è espressamente prevista, e sarebbe illogica e contraddittoria, oltre che manifestamente ingiusta e viziata da disparità di

trattamento: chi era inserito in graduatoria perché in possesso di un titolo abilitante non può perdere il diritto ad esservi nuovamente inserito, non avendo perduto i relativi titoli che ne avevano giustificato l'inserimento.

DIRITTO

Sulla giurisdizione.

Preliminarmente occorre evidenziare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo del ricorrente ad essere reinserito in graduatoria con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all'inserimento nelle graduatorie, assimilando in senso lato i poteri esercitati in proposito dall'amministrazione a quelli del datore di lavoro che fronteggia situazioni di diritto soggettivo dei lavoratori, i quali svolgono pretese relative alla conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (fra le ultime Cass. S.U. n. 3032/11 e n. 22805/10 sulle graduatorie ad esaurimento, Cass. S.U. 17466/09, n. 3401/08 e n. 3399/08 sulle graduatorie permanenti, nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione, intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria, la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nelle graduatorie ad esaurimento).

In ragione di quanto esposto, il Prof. Merico Sergio ha piena facoltà di rivolgere al Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Lecce la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo.

Sul merito.

Violazione dell'art. 1 bis della Legge 4 Giugno 2004 n.143; Eccesso di potere nella sua figura sintomatica della ingiustizia manifesta.

Il Decreto Ministeriale n.253 del primo Aprile del 2014 pur richiamando nelle premesse quale norma di chiusura per quanto non previsto le disposizioni della Legge n.143 del 4 Giugno del 2004, ne viola, quanto all'odierna materia del contendere, sia la lettera sia la ratio.

L'art.1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella

graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Tuttavia, secondo l'articolo in esame, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini la norma primaria sopra indicata, se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Ed, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009, dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/2014.

Quest'ultimo, infatti, non prevedendo il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, ne determina una esclusione dalle graduatorie contraria alla lettera ed alla ratio dell'art. 1-bis della legge 143 del 04 giugno 2004.

Giurisprudenza in merito alla tesi del ricorrente.

Le tesi del ricorrente hanno trovato conforto in un'univoca giurisprudenza formatasi sulla

questione oggi *sub judice*.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 21793/2010, ha ritenuto illegittime le disposizioni ministeriali per cui è causa alla luce delle seguenti chiarissime motivazioni:

"[...] Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico. La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare [...]"

Tale diritto dei ricorrenti al reinserimento in graduatoria, successivamente, è stato definitivamente consacrato dal Consiglio di Stato che, in concomitanza con la pubblicazione delle nuove graduatorie valide per il prossimo triennio 2014-2017, con la sentenza n. 3658/2014, ha espressamente riconosciuto quanto segue:

""Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione.

non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

"L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Così come evidenziato dal Consiglio di Stato, dunque, con la legge n. 296 del 2006 le graduatorie sono state effettivamente trasformate da permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), ma tale mutamento trova spiegazione nella tutela e stabilità delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

Ed, invero, l'art.1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente *""(...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento."*

La norma, dunque, così come correttamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie, come nel caso di specie.

La legge, pertanto ha riconfermato l'aggiornamento periodico delle graduatorie, precludendo soltanto nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione di tali periodici aggiornamenti.

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

E' possibile allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali anche della Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011) che "[...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata — se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato — al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...]"

Ad identiche conclusioni, infine, è pervenuta la giurisprudenza dei Giudici del Lavoro con le sentenze e le ordinanze qui di seguito citate:

1. Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1042/14;
2. Tribunale di Cosenza, ordinanza n. 5382/2014;
3. Tribunale di Roma, sentenza n. 1871/2014;
4. Tribunale di Foggia, ordinanza su procedimento 8748/2011;
5. Tribunale di Genova, sentenza del 19.03.2014;
6. Tribunale di Matera, sentenza n. 1172/2013;
7. Tribunale di Frosinone, ordinanza n. 7414/2014;
8. Tribunale di Pistoia, sentenza n. 17/2014;
9. Tribunale di Firenze, sentenza del 17 maggio 2013
10. Tribunale di Teramo, sentenza 5414/2014;
11. Tribunale di Treviso, sentenza del 7 ottobre 2014;
12. Tribunale di Venezia, sentenza del 30 ottobre 2014;
13. Tribunale di Verona, sentenza del 20 novembre 2013.
14. Tribunale di Pescara, sentenza del 23.06.2015.
15. Tribunale di Lecce provvedimento del 19/11/2015 n. 47320/2015 R.G.

In particolare il Giudice del Lavoro di Pescara con riferimento ad alcuni docenti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento non avendo presentato domanda di aggiornamento nei

tempi previsti dal decreto MIUR ha affermato il principio per cui " con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3,4, 97 Cost. nonché ai principi generali della attività amministrativa di cui alla Legge 241/90 il decreto ministeriale 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle GaE, e che hanno ommesso di presentare la domanda di essere riconfermati, gli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima".

La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro, con sentenza n. 1042 del 2014, ricostruisce il quadro normativo affermando quanto segue:

"l'omissione della domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, le disposizioni regolamentari che prevedono la definitività della cancellazione dalle graduatorie devono essere ritenute illegittime poiché in contrasto con la disposizione primaria".

Dunque, ad avviso della Corte d'Appello, le disposizioni contenute nei D.M. n. 42/2009 e n. 44/2011, nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Ed altresì il Tribunale di Lecce con provvedimento n.47320 del 19/11/2015 (Doc. n. 4) in accoglimento del reclamo ha dichiarato il diritto dei docenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Lecce per il triennio 2014/2017 con recupero dell'intero punteggio maturato alla data di cancellazione.

Pertanto, con tale pronuncia il Tribunale di Lecce ha sostenuto che:

"va disapplicato il D.M. n. 235 dell'1/4/2014 il quale essendo stato emanato per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, non poteva escludere le domande presentate da docenti già iscritti nelle graduatorie medesime, ritenendosi illegittima la loro cancellazione definitiva dalle stesse per non aver presentato domanda per ogni anno successivo alla loro iscrizione domanda di permanenza nelle graduatorie".

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris

Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare occorre verificare se il ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal fumus boni iuris, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal periculum in mora, cioè sia minacciato da un

pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

In merito al periculum in mora va considerato che è in re ipsa atteso che, sono partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della Legge n.107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola) nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012. Inoltre, per lo stesso a.s. il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall'a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell'organico dell'autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.

La suddetta Legge n. 107 del 13.07.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con decreto del M.I.U.R. n. 82 del 24.09.2012;*
- gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.*

*Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento. **E' evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile al ricorrente che si vedrebbe escluso dalla possibilità di essere assunto a tempo indeterminato.***

Inoltre, l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 sancisce espressamente che le G.A.E. "sono utilizzate ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 124/99, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche".

Inoltre, in ossequio al comma 131 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 13.07.2015 "a decorrere dal 1° settembre 2016", in contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario presso le istituzioni

scolastiche ed educative statali per la copertura dei posti vacanti disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi".

Da quanto anzidetto emerge la concreta possibilità di incarichi anche a tempo determinato per supplenze annuali per chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che non è più possibile il massivo ricorso a contratti a termine ripetuti negli anni.

A ciò va aggiunto, quanto previsto in sede attuativa della citata legge 107/2015 in materia di "Chiamata Diretta" dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017, ossia:

1. docenti di ruolo che, grazie al trasferimento interprovinciale da essi richiesto assumeranno titolarità nell'ambito territoriale della provincia desiderata (questo avverrà se la loro richiesta sarà soddisfatta a partire dal secondo ambito territoriale richiesto, mentre se ottengono il primo ambito acquisiranno la titolarità in una delle scuole già scelte nella domanda di mobilità presentata entro il 3 giugno). Impossibile quindi conoscere a priori quanti saranno i docenti interessati, perchè dipenderà dal numero di richieste soddisfatte e da quanti non saranno "accontentati" nel primo ambito territoriale.
2. neoimmessi in ruolo coinvolti dalle procedure di assegnazione nell'ambito territoriale. Si tratta delle fasi:
 - B3 - assegnazione ambito definitivo nella provincia di assunzione dei docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nelle fasi B e C del piano di assunzioni da Concorso (titolarità solo su ambito).
 - C - docenti neo assunti al 1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni
 - D - I docenti neo assunti al 1/9/2015 da GAE e da concorso nelle fasi 0 e A e i docenti assunti da fase B e C dal concorso del piano di assunzioni. Hanno potuto richiedere trasferimento interprovinciale (in deroga al vincolo triennale), ma se otterranno il movimento richiesto avranno titolarità su ambito territoriale.
- 3.- docenti che saranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2016 (le procedure potranno essere completate entro il 15 settembre), da Graduatorie ad esaurimento residue, da concorso (sia per le assunzioni da GM 2012 che da nuove GM 2016).

Alla luce di ciò, è chiaro che **"la mancata inclusione negli elenchi oggetto di causa riduce drasticamente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la**

possibilità di ricevere dal MIUR incarichi, sicché la perdita delle concrete "chances" di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro." (Tribunale di Rovigo, ordinanza del 6.3.2015, Pres. D'Amico, rel. L. Contini, RG. 53/2015).

"La procedura di assunzione straordinaria, che è già iniziata, e la necessità che il ricorrente sia inserito nelle graduatorie ad esaurimento per potere partecipare alla procedura stessa integrano, ictu oculi, la sussistenza del paventato periculum in mora". (Ordinanza del Tribunale Ferrara del 30 luglio 2015, dr. D'Ancona).

Risulta quindi palmare *"il pericolo di danno grave e irreparabile ... siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto del ricorrente rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo esso privato di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle G.A.E. costituisce un necessario e propedeutico adempimento"* (Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015).

Insomma, in assenza di un provvedimento cautelare, il ricorrente, inopinatamente, verrebbe privato della possibilità di usufruire delle molteplici opzioni previste dal suddetto Piano e dalla possibilità di ottenere incarichi.

I tempi del giudizio ordinario, infatti, sono incompatibili con la tutela dei diritti azionati con il presente ricorso, così come statuito dal **Tribunale di Lecce nel recente provvedimento 47320/2015 del 19/11/2015**, con il quale è stato dichiarato

"il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle GAE per il triennio 2014-2017, anche in considerazione del grave pregiudizio che verrebbero a sopportare per il ritardo della decisione di merito"

Sul punto anche il TAR Lazio con Ordinanza n. 7836/2014 ha disposto *"accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento del ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento relativa alla materia cui si riferisce parte ricorrente"*.

Relativamente al Fumus Boni Iuris l'esponente difesa ritiene che le argomentazioni esposte in narrativa, in uno con gli interventi giurisprudenziali citati, contengano elementi tali da far ritenere, in base ad un accertamento sommario quale è quello della fase cautelare, **la fondatezza del ricorso.**

Tutto quanto premesso e ritenuto, Merico Sergio, come in atti rappresentato e difeso,

11

RICORRE ALL'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

a norma degli artt.409 e segg. C.p.c. affinché fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con invito ai resistenti a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'art.416 C.p.c, incorrendo in difetto nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 C.p.c, per ivi sentire così provvedere nei confronti del **Ministero Dell'istruzione, dell'università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro-tempore*, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.7/A. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, nella persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, cod. fisc. 80024770721, con sede a Bari (70126) nella via S. Castromediano n. 123, domiciliato *ex lege* presso L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio VI - Ambito Territoriale Per La Provincia di Lecce-** nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, cod. fisc. 80010310755 con sede a Lecce alla via Cicoella n.11, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce , e,

previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione:

- del Decreto Ministeriale n.235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente l'accesso alle predette graduatorie al ricorrente poiché non ha chiesto l'aggiornamento/adeguamento della graduatoria entro il termine stabilito;
- dei singoli provvedimenti, non noti, di mancato inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento;
- delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce per il triennio 2014-2017, emanate ai sensi del D.M. 235/2014, nella parte in cui la suddetta graduatoria, con riferimento alla classe di concorso nelle scuole di secondo grado A019 -insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche - allo stato, prevede l'esclusione del ricorrente nelle scuole di secondo grado;
- di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso D.M. 235/2014, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati

cancellati dalla graduatoria.

Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

In via cautelare

- accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sospendere, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, di provvedere al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola della Provincia di Lecce, classe di concorso A019, valida per il triennio 2014-2017 del ricorrente Merico Sergio;

nel merito

- ordinare alle Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, di provvedere al reinserimento, del ricorrente Merico Sergio nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola della Provincia di Lecce, classe di concorso A019, valida per il triennio 2014-2017.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa

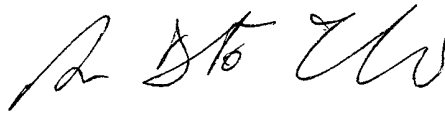
In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione abilitazione con allegato copia raccomandata Sovrintendenza Scolastica 09/01/2001 ed estratto elenco abilitati classe di concorso 019A Regione Puglia ;
 - 2) Attestazione di cancellazione dalle GaE del Professor Merico Sergio per la classe di concorso A019 ;
 - 3) Copia Graduatorie Provinciale definitiva relativa al triennio 2011/2014 Ufficio Scolastico Provincia di Lecce da cui emerge a pag. 30 l'iscrizione al n. 148 del professor Merico Sergio;
 - 4) Provvedimento Tribunale Lecce del 19/11/2015;
 - 5) Autocertificazione ex articolo 37 comma 6 lettera b, Legge 111/11;
- Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ed il procedimento è esente dal pagamento del C.U. in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad €34.107,72, come da dichiarazione depositata in atti.

Con osservanza

Lecce 02/08/2016

Aw. Donato TONDI



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura allegata agli atti, premesso che:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali A019 valide per il triennio 2014/2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale A019, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente;
- rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del grande numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, classe concorsuale A 019;
- considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, e l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*"; e che, oltretutto, la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per il prof. Merico Sergio;
- ritenuto che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c, può autorizzare la notifica

con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli **per** via telematica, **ed** in tal senso il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma **di** notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui **si** controverte;

- rilevato, infine, che tale forma **di** notifica continua **a** essere utilizzata sistematicamente dal dal Giudice del Lavoro in tutte le ipotesi **di** vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato



FA ISTANZA

affinché l'On.le Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 C.p.c, con modalità diverse **da** quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale, voglia

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO:

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso nelle scuole di secondo grado A019 -insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche- vigenti per gli anni scolastici 2014-2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto, da eseguirsi ad opera dello stesso MIUR
- nei confronti delle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia del ricorso e pedissequo decreto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Con osservanza,

Lecce, 2/8/2016

Avv. Donato TONDI

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

nella controversia MERICO SERGIO MIN. DELL'ISTR. e DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA + ALTRI

Avv. Donato TONDI,

io sottoscritto MERICO Sergio (C.F. MRCSRG67B20G751V) nato a Poggiardo il 20/02/1967 ed ivi residente alla via Salandra 20, Vi conferisco procura speciale a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia nei confronti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca + altri, da promuovere innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro nonché in quello eventuale di opposizione, appello ed esecuzione, munendovi di ogni facoltà, nessuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare e sostituire procuratori.-----

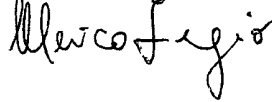
Da Voi preventivamente informato, ai sensi dell'art. 109 L.675/1996 e successive modifiche, Vi autorizzo, quale titolare del trattamento dei dati personali, ad utilizzarli nel presente procedimento ed in quelli eventuali successivi ed a comunicarli ai Vostri collaboratori, sostituti o dipendenti ed a diffonderli nei limiti dell'incarico conferito. Dichiaro di essere stato informato in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.-----

Ratifico sin da ora il Vostro operato.-----

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in via Scorrano n.49 a Maglie.-----


Maglie, li 02 agosto 2016.-----

MERICO Sergio



La firma è autografa

Avv. Donato TONDI





Tribunale di Lecce

sezione lavoro

N. 1395/16.R.G.

Il presidente delegato,

esaminato il ricorso che precede;

- ritenuto che, salvo ulteriore verifica nel contraddittorio fra la parte attrice e le convenute parti pubbliche, non sembra allo stato meritevole l'istanza attorea di estensione del contraddittorio a tutti i docenti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso;

- che, quanto agli iscritti nella graduatoria locale, un interesse contrario potrebbe sussistere soltanto in capo a coloro i quali perdessero posizioni per l'ipotesi di iscrizione dell'istante in forza del provvedimento giudiziario domandato in questa controversia;

- che, quindi, sembra idoneo il rimedio di cui all'art. 105, 2° co., c.p.c, rimesso alla previa valutazione di opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati specificamente individuati dall'esame delle graduatorie specifiche;

FISSA

visti gli artt 700 e 669 bis e seguenti cpc

l'udienza del **giorno 23.8.2016 ore 10.00** con prosecuzione, davanti al giudice dott
Lorenzo Bellanova per la comparizione delle parti e la trattazione del ricorso.

Assegna al ricorrente termine sino al **12.8.2016** per la notifica del ricorso e del presente decreto alle parti resistenti MIUR USR Puglia e USR Puglia- Ambito Territoriale di Lecce

Lecce, 4.8.2016

il presidente delegato

dott. Donatella De Giorgi

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
(Maurizio GORRADO)



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Udienza del 23/08/2016

- Avanti al

Giudice del lavoro Dr. Bellanova

N.

Cron.

assistito dal sottoscritto cancelliere

N. 10895/16 R.G.

nella controversia di lavoro / previdenza e assistenza promossa

da Mexico Sergio

contro MIUR

i Sono presenti il funzionario Domenico Croce
in rappresentanza del MIUR
che si costituisce direttamente
in udienza con il supporto
dell'atto di costituzione
al quale si riferisce ed insiste
per il rigetto del ricorso.

E' comparso per il ricorrente l'au. Paolo
Torelli il quale impugna e contesta quanto
dedotto da controparte perché infondato sia in
fatto che in diritto.

L'au. Torelli ribadisce l'assoluta esistenza nel
caso di specie del fumus boni iuris e del
periculum in more per quanto già ampiamente

dedotto nell'atto introduttivo in ~~con~~ considerazione
del grave pregiudizio che verrebbe a riportare il
ricorrente per il ritardo della decisione di merito,
relativamente al ^{diritto al} reinsediamento nelle GAE per il
triennio 2016/2017.



Il Giudice

osserva quanto segue.

Rilevato che parte ricorrente ha individuato i contraddittori nei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso di secondo grado A019 per gli anni 2014\17, sicchè anche un eventuale ritenuto difetto di legittimazione passiva dei suddetti soggetti comunque sottintende l'instaurazione del contraddittorio siccome sollecitata, vale osservare comunque quanto segue.

Nel diritto processuale amministrativo è dato riscontrare una categoria processuale (il controinteressato) che vale a contrassegnare una formula di tutela di terzi identificati dalla portata dell'atto impugnato e che risulta ricostruita sul modello del giudizio di impugnazione che a sua volta ha costituito il paradigma per qualsiasi tipologia di azione proponibile dinanzi al giudice amministrativo. Si tratta di una categoria che ha condizionato ed indirizzato la giurisprudenza amministrativa nella gestione del principio della tutela del contraddittorio nell'economia dei giudizi regolati dal diritto processuale amministrativo, fondando per tal via quelle in pronunzie che nell'ottica culturale del giudice ordinario sarebbero viziate per lesione di quel principio. E' il caso ben noto dell'ente controllato nel giudizio di impugnazione, da parte di un terzo, dell'atto di controllo che abbia annullato una delibera dell'ente. Lì dove l'ente, pur litisconsorte necessario, non è controinteressato, siccome reiteratamente affermato da una giurisprudenza consolidata, a dispetto degli sforzi della dottrina tesa a tentare itinerari ermeneutici capaci di consentire margini per un'affermazione di un ruolo processuale irrinunciabile anche per l'ente.

La nozione processuale di controinteressato è viceversa sconosciuta al diritto procedurale civile, sicchè per giurisprudenza consolidata controversie che coinvolgono più posizioni soggettive sono decise senza il previo contraddittorio con il soggetto che pur potrebbe subire pregiudizi dalla decisione adottata dall'autorità giudiziaria adita. Un siffatto indirizzo si traduce in un meccanismo vizioso scatenante processi a catena determinati dalla necessità del controinteressato di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.

Invero, si deve ritenere che (appunto al fine di scongiurare i rischi intrinsecamente connessi con siffatta soluzione operativa da un lato e consentire all'autorità giudiziaria adita una più consapevole cognizione dei fatti di causa, dall'altro) il giudice chiamato a pronunciare provvedimenti capaci di effetti modificativi della posizione di soggetti che non risultino chiamati in giudizio debba disporre l'integrazione del contraddittorio. Del resto, l'individuazione del ruolo del giudice ordinario attraverso l'enucleazione della formula "giudice del diritto piuttosto che dell'atto" -tralatziamente ripetuta in giurisprudenza- non significa rifiuto di tutela del terzo controinteressato, ma segnala la necessità di uscire dalle strettoie dell'atto garantendo la posizione di chiunque risulti comunque (dal punto di vista giuridico, significativamente) implicato dalla richiesta di tutela.

Soluzione questa invero suggerita dalla stessa Corte Suprema in una lontana sentenza del 1992 -allorchè ha affermato che "in tema di procedure concorsuali nell'impiego privato, nel caso in cui il dipendente, lamentando l'irregolare e non corretto svolgimento delle procedure di selezione, chieda il riconoscimento del proprio diritto alla promozione e la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del danno, sono configurabili due domande autonome (ancorchè fondate sugli stessi fatti), delle quali solo la prima esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; ne consegue che, ove il giudice abbia pronunciato solo sulla domanda risarcitoria, è irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio predetto" [Cass. civ., Sez.lav., 19/02/1992, n.2074]- e sottintesa da altra del 1997, in cui si è escluso che il diritto a promozione automatica per avvenuto espletamento di mansioni superiori a quelle di assunzione coinvolga la posizione di nessun altro lavoratore, cui possa riconoscersi la qualità di controinteressato e, conseguentemente, di litisconsorte necessario [Cass. civ., Sez.lav., 03/06/1997, n.4932]. Sulla stessa linea, vale ricordare Cass.12128\1998, in base a cui, "nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno".

La problematica de qua impone alcune rapide considerazioni.

Il fenomeno della pluralità di parti è disciplinato nel codice di rito negli artt.102\111; in particolare l'art.102 tratta di litisconsorzio necessario mentre l'art.103 di litisconsorzio facoltativo.

Il litisconsorzio necessario integra un presupposto processuale, sicchè l'integrazione del contraddittorio costituisce una condizione dell'adozione del provvedimento giurisdizionale. La prescrizione normativa sembra strutturata secondo il modello delle norme in bianco, descrivendo il fenomeno (necessità che la decisione sia adottata unitariamente nei confronti di più soggetti) senza tuttavia focalizzare le ipotesi in cui lo stesso sia dato riscontrare. Al fine di meglio comprendere la portata dell'istituto, giova prendere le mosse da alcune norme che introducono ipotesi di litisconsorzio necessario ex lege, ovvero gli artt. 247 cod. civ. e 784 cpc.

In caso di disconoscimento di filiazione legittima e quindi della qualità di padre, il giudizio deve essere svolto tra il padre che disconosce, la madre ed il figlio, in quanto il disconoscimento si riverbera sulla sfera giuridica della madre il cui rapporto di filiazione legittima (piuttosto che naturale) con il figlio è condizionato dall'essere quest'ultimo figlio del marito.

In relazione allo scioglimento della comunione, la necessità del litisconsorzio discende dall'emergenza di un fenomeno di contitolarità che determina in capo a ciascun *comunista* un diritto pieno esteso su tutto il bene e tuttavia condizionato dalla sussistenza di diritti analoghi spettanti a terzi e destinato ad essere ridotto a seguito della domanda di un *comunista* tesa a sottrarre a detta contitolarità una parte del bene. Nel difetto di una divisione nei confronti di ciascuno dei *comunisti*, è dato riscontrare solo un accorpamento di quote.

La ratio dell'istituto de quo deve essere rintracciata all'interno delle coordinate del diritto sostanziale ed in particolare nella unitarietà della situazione sostanziale ovvero inscindibilità di più situazione sostanziali; sicchè il fenomeno processuale riflette la portata sostanziale degli effetti oggetto della domanda giudiziale.

Si tratta allora di verificare la riproponibilità di siffatta soluzione anche in ipotesi non individuate normativamente. Ebbene, la soluzione della problematica per tal via suggerita impone un temperamento tra principio della domanda (in base a cui il giudice è vincolato dalla domanda dell'attore e non può imporre di agire nei confronti di soggetti diversi da quelli dallo stesso indicati e quindi una tutela diversa da quella invocata dalla parte) e principio di tutela del contraddittorio; il che passa attraverso l'individuazione degli effetti della domanda di tutela e quindi dei confini della tutela del contraddittorio sulla scorta di dati intrinseci alla domanda e non alla stessa estrinseci. Valutazioni queste che inevitabilmente appaiono intrecciate con quelle relative al vaglio circa l'emergenza delle condizioni dell'azione. E così, la richiesta di divisione nei confronti di uno solo dei comunisti pregiudicherebbe l'interesse ad agire dell'attore.

Si scopre per tal via come il fenomeno de quo sottintenda -giova ripetere- una situazione sostanziale unitaria ovvero più situazioni sostanziali inscindibili, che (l'una e le altre) tuttavia non costituiscono condizione sufficiente, dovendosi misurare con il dato processuale della tutela sollecitata. Non a caso, in ipotesi di obbligazioni solidali che pur, alla luce di un indirizzo che appare consolidato, costituiscono espressione di una situazione sostanziale unitaria, è lo stesso codificatore che esclude il litisconsorzio necessario.

Non resta che interrogarsi circa la possibilità di confinare il fenomeno del litisconsorzio necessario nell'ambito delle sentenze costitutive. Che è quanto è affermato in linea di principio in giurisprudenza, salvo poi adattare il suddetto principio nell'economia di singole fattispecie, allentando la rigidità in tal modo tracciata dei confini di operatività dell'istituto e finendo per questa via con il tradirne la lettura offerta.

Appare in proposito significato il raffronto tra gli artt. 1453 c.c. da un lato e gli artt. 1454 e 1456 c.c. dall'altro.

La prima di dette norme prevede una risoluzione del contratto per inadempimento attraverso una pronuncia costitutiva; la seconda e la terza invece individuano nella pronuncia del giudice una sentenza di mero accertamento. Affermare nell'un caso e negare negli altri due la necessità di un litisconsorzio appare conclusione contraddittoria benchè in linea con il principio supra ricordato. Invero anche una sentenza di mero accertamento può servire allo scopo di rimuovere un titolo che pur apparente (ad es. il contratto nullo, quello risolto per clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere) spiega comunque una sua vis.

Ebbene, l'affermazione -da questo Decidente sostenuta- della possibilità di riconoscere ai soggetti che sarebbero pregiudicati da una collocazione in graduatoria della parte ricorrente il ruolo di contraddittori necessari, al di là dell'inesistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo, stante la bilateralità del rapporto di lavoro ed in considerazione semmai della inscindibile connessione tra distinte situazioni sostanziali e quindi della interconnessione inevitabile tra rapporti negoziali distinti, propone, per quanto interessa in questa sede, un altro nodo giuridico.

Si tratterebbe, infatti, di verificare se la ratio dell'art. 102 cpc possa riproporsi nel giudizio cautelare e se quindi l'urgenza di tutela sommaria giustifichi non solo la sommarietà del rito cautelare ma anche una più attenuata traduzione del principio di tutela del contraddittorio. Che è quanto è stato affermato sia in dottrina che in giurisprudenza, con soluzione invero discutibile, non potendo l'urgenza della procedura giustificare



una non compiuta rappresentazione degli interessi contrapposti (con le connesse esigenze di tutela) mediata da una violazione dell'esigenza di integrità del contraddittorio.

Rilevato, quindi, che parte ricorrente rivendica il proprio diritto alla collocazione nelle graduatorie ad esaurimento nei confronti dei soggetti inseriti in dette graduatorie siccome supra evidenziato, rinvia per la prosecuzione dinanzi al dott. Buccheri all'udienza del 30-08-16, fissando termine per la notifica, ex art.151 cpc mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur, del ricorso e degli atti di causa sino al 26-08-16.

23.8.16

[Handwritten signature]



**Copia conforme al suo
originale per uso notifica.**

Lecce, 24 AGO. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F.L.
[Handwritten signature]